



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**108/2012**

**DICEMBRE/2/2012 (\*)**

*5 Dicembre 2012*

***IL CCNL “STUDI PROFESSIONALI”-,  
SIGLATO FRA LA CONFPROFESSIONI  
E LE SIGLE FILCAMS-CGIL, FISASCAT-  
CISL E UILTUCS-UIL -, “ACCORCIA” I  
TEMPI DI ATTESA FRA UN  
CONTATTO DI LAVORO A TEMPO  
DETERMINATO ED IL SUCCESSIVO.***

**Anche gli studi professionali aderenti alla Contrattazione Collettiva ConfProfessioni, potranno usufruire dei c.d. “intervalli brevi” in caso di successione di contratti a termine.**

Con il numero 98 del 15 Novembre scorso di questa rubrica Vi avevamo notiziato circa la facoltà, introdotta dall’art. 46-*bis* del D.L. 83/2012 convertito

dalla Legge 134/2012, riservata alla contrattazione collettiva, stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di poter stabilire un minor "tempo di attesa" fra un contratto a termine ed il successivo, di cui alla Riforma Fornero (*id.*: "Legge 92/2012").

Sull'argomento anche il Ministero del Lavoro non ha mancato di fornire le proprie indicazioni, *cf.* la circolare n° 27 del 7 novembre scorso.

Come noto, la L. 92/2012 ha modificato i termini nella successione dei contratti a tempo determinato, elevando da **dieci a sessanta giorni (per contratti di durata non superiori a 6 mesi)** e da **venti a novanta giorni (per contratti di durata superiori a sei mesi)** l'intervallo temporale da rispettare affinché non venga pregiudicata la validità del termine da apporre al contratto da stipulare.

La stessa Riforma Fornero (*cf.* art. 1, comma 9 lettera h, della legge n° 92/2012 per le sole ipotesi ivi contemplate) ed il successivo D.L. 83/2012 hanno, quindi, previsto una parziale deroga delegando alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere opportune condizioni per la riduzione dei suddetti termini (venti/trenta giorni invece di sessanta/novanta) stabilendone casistiche e modalità.

Dopo il settore del Turismo, anche la contrattazione collettiva degli studi professionali ha colto velocemente tale opportunità provvedendo a siglare il verbale di accordo del 28 novembre 2012 e recependo pertanto la facoltà concessa dalla legge.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**Si ringrazia il Collega Massimiliano De Bonis per la cortese collaborazione.**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC**